

The background of the page is a close-up, high-angle photograph of two flags. The top portion shows the blue field of the European Union flag with its twelve yellow stars. Below it, the red and white stripes of the Swiss flag are visible, with the white cross partially obscured by the EU flag's stars. A white diagonal banner cuts across the middle of the image, containing the title text.

Le misure collaterali



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

La sistema delle misure collaterali



Rispetto delle condizioni salariali e lavorative – concorrenza leale

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Autorità per la vigilanza

**Senza CCL di
obbligatorietà
generale**

Commissioni tripartite
(CT)

Rappresentanti
– dei sindacati
– dei datori di lavoro

**Controlli
per verificare
il rispetto delle
condizioni
salariali e
lavorative**

**Con CCL di
obbligatorietà
generale**

Commissioni paritetiche
(CP)

Rappresentanti
– dei sindacati
– dei datori di lavoro

Una CT è composta da rappresentanti dello Stato, dei datori di lavoro e dei sindacati. Il suo compito è monitorare il mercato del lavoro.

Un CCL disciplina le condizioni salariali e lavorative di un ramo. Conferito l'obbligatorietà generale, è valido per tutti i datori di lavoro del ramo.

Una CP è composta dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati che hanno stipulato un CCL. Il suo compito è verificarne il rispetto.



Funzionamento delle misure collaterali

Le misure collaterali prevedono il monitoraggio generale del mercato del lavoro svizzero nonché lo svolgimento di minime ed usuali. Il rispetto delle condizioni salariali e lavorative viene verificato in tutti i settori e in tutte le regioni della Svizzera dai cosiddetti ispettori del mercato del lavoro.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è l'organo che vigila sull'esecuzione delle misure collaterali. Ogni anno pubblica un rapporto con una panoramica delle attività di controllo svolte dagli organi di esecuzione.

Nei settori che non sottostanno a un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale, il mercato del lavoro viene monitorato dalle commissioni tripartite (CT).

Queste commissioni sono composte da rappresentanti dello Stato, dei datori di lavoro e dei sindacati. Sia i Cantoni sia la Confederazione impiegano queste CT. Nell'ambito del monitoraggio del mercato del lavoro gli ispettori cantonali eseguono su incarico della CT controlli mirati sul rispettivo mercato del lavoro. Controllano se le aziende svizzere e straniere rispettano le condizioni salariali e lavorative usuali e verificano lo status dei lavoratori indipendenti stranieri.

Se le CT constatano che un'azienda non rispetta i salari usuali per il luogo, il ramo e la categoria professionale, cercano il dialogo con i datori di lavoro. Se questa cosiddetta procedura d'intesa non produce i risultati sperati e in caso di ripetuti dumping salariali, le CT possono proporre una serie di misure alle autorità competenti. A determinate disposizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) può ad esempio essere conferita l'obbligatorietà generale attraverso la procedura agevolata. Oppure, le commissioni possono chiedere all'autorità competente che in un determinato settore siano introdotti dei contratti normali di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti di durata limitata.

Nei settori con CCL di obbligatorietà generale i controlli del rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime vengono svolti dalle cosiddette commissioni paritetiche (CP).

Queste CP, composte da rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, controllano nell'ambito delle misure collaterali aziende straniere che prestano i propri servizi in Svizzera per al massimo 90 giorni lavorativi all'anno e verificano lo statuto dei lavoratori indipendenti stranieri. Controllano anche lo statuto dei lavoratori stranieri che lavorano in un'azienda svizzera per al massimo tre mesi (le cosiddette assunzioni a breve termine). Le CP controllano inoltre, nell'ambito dell'ordinaria esecuzione del CCL, se le aziende svizzere ne rispettano le disposizioni.

Se constatano che le condizioni salariali e lavorative minime previste da un CCL di obbligatorietà generale non vengono rispettate, le CP multano l'azienda coinvolta. In caso di violazioni gravi, le autorità cantonali possono sanzionare l'azienda straniera con il divieto di operare in Svizzera per un periodo da uno fino a cinque anni.

Obiettivi delle misure collaterali

Le misure collaterali sono state concepite per garantire nel nostro Paese il rispetto delle condizioni salariali e lavorative dei lavoratori svizzeri e stranieri e promuovere così una concorrenza leale per tutti.

Le misure collaterali sono definite nella legge sui lavoratori distaccati, nel codice delle obbligazioni e nella legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro.

Genesi delle misure collaterali

Dal 1° giugno 2002 è in vigore l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra l'Unione europea (UE) e la Svizzera. L'Accordo ha introdotto progressivamente la libera circolazione delle persone sui territori dell'UE e della Svizzera.

La libera circolazione comporta il diritto di entrare, soggiornare e cercare un lavoro in Svizzera o in uno Stato dell'UE, e di stabilirsi come lavoratore indipendente.

Per i prestatori di servizi l'ALC ha introdotto il libero accesso ai rispettivi mercati su base reciproca. Per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile i prestatori

di servizi possono esercitare la loro attività senza permesso di lavoro. Sono però tenuti a comunicare all'autorità cantonale competente il luogo di lavoro e il tipo di attività.

Per tutelare il livello salariale e le buone condizioni di lavoro in Svizzera, il Parlamento ha introdotto le cosiddette misure collaterali. Queste misure obbligano i prestatori di servizi stranieri ed i datori di lavoro svizzeri a rispettare le condizioni salariali e lavorative svizzere.

Le misure collaterali sono un compito condiviso tra sindacati, datori di lavoro e autorità. Grazie alla stretta collaborazione tra questi attori, i problemi sul mercato del lavoro possono essere individuati e risolti rapidamente.

Per ulteriori informazioni :

www.seco.admin.ch
www.detachement.ch
www.vsaa.ch
www.sgb.ch
www.arbeitgeber.ch
www.travailsuisse.ch
www.sgv-usam.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO